Rimborso stampati L. 500

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Pratica N 372
Anno 1979
Prot n 24867/1932

IL SINDACO

(CF. 00205050453)

VISTA la domanda in data 13 Settembre 1978
presentata dal Sig SOC. B E A S.r.l. di Brugioni Arrigo
nato a -
residente in Nazzano (Carrara)
Via Provinciale n
registrata il 13 Settembre 1978
al Prot Generale n 24867
corrispondente al n 1932 di prot
del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di costruzione fabbricato industriale (2ª soluzione)

sull area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n 83
particella n 144 posta in Nazzano
Via Provinciale
VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa,
VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n°332 del 22/12/1978
Visto il nulla osta del C.Z.I.A. n° 439 del 15/12/1978

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n - del -

VISTO il parere n 46 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 22/12/1978

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n - in data 5 Gennaio 1979

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana,

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942 n 1150 e la legge 6 agosto 1967, n 765,

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n 10

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n 60,

VISTE le leggi regionali 24 2 1975 nn 16 e 17 e 28-5 1975 n 56 e successive modificazioni,

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione

Vista la legge 373 del 30/4/76 relativa al contenimento del consumo energetico

DISPONE

ART 1

Oggetto della concessione

Al Sig **S.r.l. BEA di Brugioni Arrigo** residente a **Nazzano** Via **Provinciale** n

e concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facolta di eseguire i lavori di **costruzione di fabbricato industriale a Nazzano Via Provinciale**

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto

ART 2

A) - **Concessione a titolo gratuito**

Trattandosi di caso previsto dall'art 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27 1-1977, n 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito

B) - **Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell art 3 e degli artt 5 6, 9 1° comma lettera b) 9, 2 comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n 10 è determinato nella misura di Lire 4.888.000,=

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n 248

del 20/1/1978

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire 1.222.000,= relativa agli oneri di urbanizzazione (vedere fidejussione Toro Assicurazioni per £. 3.660.000,=)

La quota di L commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1)

C) - **Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell' art 3 e degli artt 5, 6, 9 1° comma, lettera b) 9 2° comma 10 della legge 28 gennaio 1977 n 10 è determinato nella misura di L -

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n -

del -

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il - le relative aree nonche Mq - afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria

---

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30 7 1977

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L - per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria per quelle di urbanizzazione secondaria e per l acquisto delle relative aree

La quota di L - commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al piu tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1)

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n - del - rilasciata da -

L'ammontare della garanzia corrisponde all importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire - -

ART 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore

E inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all attivita di cantiere o di impianti particolari

ART 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art 1 della legge 5 novembre 1971, n 1086, il costruttore e tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all Ufficio del Genio Civile di cui all art 4 - prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art 7 della succitata legge e detto collaudo dovra essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilita e di agibilita della costruzione

---

(1) Questa clausola entra in vigore per le Istanze presentate dopo il 30 7 1977

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 23/11/1979 (1)
~~dalla~~ data della presente concessione ed ultimati entro 3 (tre) (2)
anni dalla stessa data

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, cosi come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l ultimazione puo essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volonta del concessionario, opportunamente documentati In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell opera non ultimata (3)

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4)

L inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessio ne a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopraluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale

Dovra del pari essere denunciata dal titolare la data dell avvenuta ulti mazione dei lavori

Il Comune si riserva, comunque, la facolta di richiedere tra l'altro i se guenti documenti

— i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati,

— le denuncie all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecu trici

---

(1) Massimo entro un anno
(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell art 4 della legge 28 1 1977 n 10)
(3) Questa norma e valida per le istanze di concessione presentate fino al 30 1 1977
(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30 1 1977

ART 6

Prescrizioni speciali

COMUNE DI CARRARA - Ufficio Urbanistico

IL SINDACO

Carrara addì 16 Nov. 1979

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

IL CONCESSIONARIO

Bruzzesi Giovanni

addì, 21/12/79